

**REGOLAMENTO
PER LA CHIAMATA, LA MOBILITÀ,
I COMPITI DIDATTICI,
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
INSEGNAMENTO E DI DIDATTICA
INTEGRATIVA, IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ
ESTERNE DEI PROFESSORI E
RICERCATORI IN SERVIZIO PRESSO
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA
TRE**

- testo vigente, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente il 22 e il 29/10/2025
 - emanato con decreto rettorale n. 2236/2025, prot. n. 153838 del 27/11/2025
 - entrato in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione
-

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA, LA MOBILITÀ, I COMPITI DIDATTICI, IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI DIDATTICA INTEGRATIVA, IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ ESTERNE DEI PROFESSORI E RICERCATORI IN SERVIZIO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Art. 1 Finalità

TITOLO I

Reclutamento

Capo I

Norme generali per il reclutamento

Art. 2 Procedura generale di reclutamento

Capo II

Reclutamento professori di prima e seconda fascia

Art. 3 Tipologie di chiamata

Art. 4 Chiamata dei professori di prima e seconda fascia

Art. 5 Chiamata riservata ai ricercatori a tempo determinato

Art. 6 Chiamata riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo

Art. 7 Chiamata diretta e per chiara fama

Capo III

Reclutamento personale a tempo determinato impegnato nell'attività didattica e di ricerca

Art. 8 Tipologie di procedura

Art. 9 Procedura selettiva di reclutamento e natura del rapporto

Art. 10 Procedura per il reclutamento: costituzione della Commissione giudicatrice

Art. 11 Procedura per il reclutamento: lavori delle Commissioni giudicatrici e chiamata

Art. 11bis Procedura speciale per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lettera a) legge n. 240/2010 a valere sulle risorse del D.M. n. 1062/2021 (PON), del D.M. n. 737/2021 (PNR) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Art. 12 Tipologia e durata del contratto, compiti dei ricercatori a tempo determinato

Art. 12bis Tipologia e durata del contratto di ricerca, compiti dei contrattisti e cause di cessazione

Art. 12ter Tipologia e durata dell'incarico post-doc, compiti e cause di cessazione

Art. 13 Stipula del contratto e periodo di prova

Art. 14 Incompatibilità

Art. 15 Valutazione delle attività

Art. 16 Recesso e norma di rinvio

Art. 17 Chiamata diretta di ricercatore a tempo determinato

TITOLO II

Mobilità interna ed esterna

Capo I

Procedure di mobilità interna

Art. 18 Cambio settore scientifico-disciplinare

Art. 19 Mobilità interna all'Ateneo

Capo II

Procedure di mobilità esterna

Art. 20 Procedure di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato

Art. 20^{bis} Procedure di mobilità mediante scambio e mediante chiamata di professori di prima e seconda fascia

TITOLO III

Compiti didattici del personale docente, procedure di conferimento di ulteriori incarichi didattici e rilascio di autorizzazioni

Capo I

Compiti didattici istituzionali e ulteriori attività didattiche dei docenti

Art. 21 Compiti didattici istituzionali dei professori di ruolo

Art. 22 Compiti didattici istituzionali dei ricercatori a tempo indeterminato

Art. 23 Compiti didattici istituzionali dei ricercatori a tempo determinato

Art. 24 Assegnazione di ulteriori attività didattiche oltre ai compiti didattici istituzionali

Art. 25 Riduzione dei compiti didattici istituzionali

Art. 26 Verifica delle attività didattiche

Capo II

Procedure di conferimento di ulteriori incarichi didattici

Art. 27 Programmazione didattica e incarichi al personale interno

Art. 28 Incarichi a personale esterno

Art. 29 Procedure di selezione comparativa per il conferimento di incarichi

Art. 30 Procedure di conferimento di incarichi ad esperti di alta qualificazione

Art. 31 Procedure di conferimento di incarichi a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama stranieri

Art. 31^{bis} Affidamento diretto *intuitu personae* a favore di personale esterno

Art. 32 Diritti e doveri dei soggetti incaricati

Art. 33 Tipologie contrattuali, durata, e trattamento assicurativo e previdenziale

Capo III

Procedure per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi esterni al personale docente

Art. 34 Soggetti destinatari

Art. 35 Incompatibilità

Art. 36 Ambito di applicazione - esclusione

Art. 37 Autorizzazione a svolgere incarichi esterni

Art. 38 Autorizzazioni a svolgere compiti istituzionali e gestionali

Art. 39 Termini per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 40 Sanzioni e norme di rinvio

TITOLO IV

Norme generali, transitorie e finali

Art. 41 Professori e Ricercatori *Seniores* e Accademici dell'Università Roma Tre

Art. 42 Pari opportunità e divieti parentali

Art. 43 Ricercatori a tempo determinato ex legge n. 230/2005

Art. 44 Norme transitorie

Art. 45 Norme finali

ALLEGATI

Allegato 1 Tabella del compenso orario per il personale interno all'Ateneo

Allegato 2 Tabella del compenso orario per il personale esterno all'Ateneo

Allegato 3 Schema di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010

Art. 1

Finalità

- 1) Il presente regolamento disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia; le procedure di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato; la mobilità interna dei professori e ricercatori a tempo indeterminato; i compiti didattici istituzionali e le ulteriori attività didattiche, nonché il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi esterni ai professori di prima e seconda fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Università degli Studi Roma Tre (d'ora in avanti Ateneo).

TITOLO I

Reclutamento

Capo I

Norme generali per il reclutamento

Art. 2

Procedura generale di reclutamento

- 1) Nel rispetto delle disponibilità di bilancio stabilite dal Consiglio di Amministrazione e della vigente normativa in materia di assunzioni, il Consiglio di Dipartimento può presentare al Senato Accademico proposte di reclutamento di personale docente, secondo quanto stabilito nei Capi I e II del presente Titolo. Le proposte devono essere corredate di una compiuta motivazione scientifica e didattica, anche in riferimento al piano di programmazione triennale del Dipartimento di cui all'art. 27, comma 6 dello Statuto.
- 2) Il Senato Accademico, considerate le proposte pervenute in riferimento alle motivazioni addotte e al quadro complessivo del personale docente di Ateneo, trasmette al Consiglio di Amministrazione le proposte stesse, corredandole di proprie osservazioni e indicazioni.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione, considerate le osservazioni e indicazioni del Senato Accademico, delibera in merito alle proposte presentate, previo accertamento della compatibilità con le risorse di bilancio previste.
- 4) A conclusione delle specifiche procedure di cui ai successivi Capi II e III del presente Titolo, la relativa proposta di chiamata deliberata dal Consiglio di Dipartimento è sottoposta alla valutazione di compatibilità con la vigente normativa in materia di assunzioni da parte del Consiglio di Amministrazione. La chiamata è disposta con decreto del Rettore, che costituisce provvedimento definitivo.

Capo II

Reclutamento professori di prima e seconda fascia

Art. 3

Tipologie di chiamata

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 comma 1, può procedere al reclutamento dei professori di prima e seconda fascia attraverso le seguenti procedure:
 - a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, commi 1, 4 e 4-ter della legge n. 240/2010;
 - b) chiamata diretta di ricercatori già in servizio presso l'Ateneo previa valutazione ai sensi e con le modalità previste rispettivamente:

- dall'art. 24, commi 5, 5-bis e 6, della legge n. 240/2010 *ante* decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, riservata ai ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) della medesima disposizione normativa (di seguito indicati come "ricercatori RTDB"), i quali abbiano acquisito l'abilitazione scientifica nazionale;
 - dall'art. 24 comma 5, 5-bis e 6, della legge n. 240/2010, come novellato dall'art. 14, comma 6-*decies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 riservata ai ricercatori a tempo determinato (di seguito indicati come "ricercatori RTT"), i quali abbiano acquisito l'abilitazione scientifica nazionale;
 - c) chiamata riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;
 - d) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 come integrato dall'art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010.
- 2) Ciascun Dipartimento, nell'ambito della programmazione triennale, garantisce i seguenti obiettivi di sistema:
- a) vincolo delle risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240/2010, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis della predetta legge n. 240/2010;
 - b) vincolo delle risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio presso istituzioni universitarie.

Art. 4

Chiamata dei professori di prima e seconda fascia

- 1) Il Consiglio di Dipartimento può deliberare di proporre la copertura di posti di professore mediante la procedura di cui all'art. 3, comma 1, lettera a). A tal fine il Consiglio di Dipartimento richiede all'Area del Personale l'emanazione di un bando per la chiamata di professori di prima o di seconda fascia, precisando il settore concorsuale e l'eventuale profilo da delineare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. Il procedimento per la chiamata dei professori di prima o di seconda fascia può prevedere un limite al numero delle pubblicazioni da presentare, in ogni caso non inferiore a dieci, nonché un limite temporale alle stesse, comunque non inferiore ai dieci anni precedenti l'anno di scadenza del bando.
- 2) Possono partecipare alla procedura di chiamata:
 - a) studiosi risultati idonei in procedure di valutazione comparativa per posti di professore di prima o di seconda fascia bandite ai sensi della legge n. 210/1998, fino al termine di durata dell'idoneità conseguita;
 - b) studiosi in possesso dell'abilitazione nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - c) professori di prima e di seconda fascia già in servizio presso altre università;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando, secondo quanto stabilito dalle tabelle di corrispondenza di cui al D.M. n. 236/2011 e successive modifiche.
- 3) L'avviso per la chiamata è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale ed è reso disponibile, inoltre, per via telematica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul

sito *web* dell'Ateneo, su quelli del MUR e dell'Unione Europea. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la chiamata, gli interessati possono presentare istanza al *Magnifico Rettore - Area Personale Docente e Ricercatore* a mezzo posta elettronica certificata, servizio postale, corriere o consegna a mano.

- 4) Successivamente alla pubblicazione dell'avviso il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la nomina di una commissione composta da tre professori di prima fascia, per le procedure disciplinate al successivo art. 6, e da tre o cinque professori di prima fascia, per le procedure di cui al presente articolo, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando, o, in caso di insufficienza numerica a livello nazionale dei professori appartenenti a tale settore concorsuale, ai settori ricompresi nel medesimo macrosettore, e appartenenti in maggioranza ai ruoli organici di altri atenei, di cui almeno uno operante in ambito OCSE in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale.

Tutti i componenti della Commissione devono aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici, dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su *WoS* o *Scopus* negli ultimi 5 anni e conferiti all'anagrafe di Ateneo, e:

- a) possedere i requisiti relativi agli indicatori per far parte delle Commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale,

oppure

- b) soddisfare, nell'arco degli ultimi cinque anni, due dei seguenti criteri:

1. possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima (per professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori);
2. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
3. responsabilità scientifica generale o di unità (*work package*, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
4. partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
5. aver conseguito nell'ultima procedura VQR un punteggio medio pari ad almeno 0,5 per la valutazione dei propri prodotti scientifici. In tal caso il punteggio medio viene autocertificato dall'interessato e l'amministrazione procede alla relativa verifica, così come disciplinato dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

In ogni caso non possono far parte della Commissione professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8 della legge n. 240/2010.

- 5) La Commissione, nominata con provvedimento del Rettore, alla scadenza dei termini previsti per la riconsultazione dovrà stabilire la data della seduta per lo svolgimento della riunione preliminare, da effettuare in forma telematica entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dai predetti termini di riconsultazione. Di tale seduta è data comunicazione al Responsabile del Procedimento, il quale, in caso di inerzia, ne dà comunicazione al Rettore.
- 6) La Commissione, che può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base del curriculum didattico e scientifico presentato e deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione il Rettore può prorogare tale termine, per una sola volta e per non più di quattro mesi. Decorso il termine per la conclusione dei lavori o dell'eventuale proroga, il Rettore può sciogliere la Commissione e avviare le procedure per la nomina di una nuova Commissione, ovvero procedere alla sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo. Al termine dei lavori la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti indica il candidato idoneo. I giudizi individuali espressi dai componenti stranieri possono essere resi in lingua comunitaria diversa da quella italiana. In tal caso viene acquisita una traduzione giurata in lingua italiana. Il Rettore, con

proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della procedura dandone pubblicità mediante l'Albo Pretorio e mediante pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale. Tale adempimento costituisce formale comunicazione per i candidati.

- 7) Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il bando delibera la proposta di chiamata del candidato idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, in caso di chiamata di un professore di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, in caso di chiamata di un professore di seconda fascia, ovvero delibera, con adeguate motivazioni, di non procedere alla chiamata.
In caso di inerzia da parte del Consiglio di Dipartimento il Rettore concede un ulteriore termine di trenta giorni decorso il quale la procedura si ritiene comunque conclusa senza esito.
- 8) Nel rispetto dell'art. 6 del Codice etico di Ateneo e dell'articolo 18, comma 1, lettera b) e c) della legge n. 240/2010, non si può procedere alla nomina dell'idoneo che abbia un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso con un componente del Consiglio di Dipartimento chiamato a deliberarne la nomina.

Art. 5

Chiamata riservata ai ricercatori a tempo determinato

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, ricorrendone i presupposti, adotta le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). A tal fine il Dipartimento:
- nel terzo anno di contratto dei ricercatori RTDB valuta il titolare del contratto, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato e, in caso di esito positivo della valutazione, il ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati;
 - qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, dopo il primo anno di contratto dei ricercatori RTDB, dietro richiesta dell'interessato, può anticipare la valutazione del titolare del contratto, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In tale caso la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto;
 - a partire dalla conclusione del terzo anno di contratto dei ricercatori RTT ovvero nei successivi anni di titolarità del contratto, propone la nomina di una Commissione per la valutazione del titolare del contratto, su istanza presentata dallo stesso ricercatore interessato, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Tale valutazione prevede anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. Qualora la valutazione sia negativa, il ricercatore ha facoltà di presentare una sola seconda istanza nel corso dell'ultimo anno di durata del contratto. La Commissione di valutazione viene proposta dal Consiglio di Dipartimento ed è nominata con decreto del Rettore. Essa è composta da tre professori di prima fascia, in maggioranza appartenenti ai ruoli organici di altri Atenei e inquadrati nel medesimo settore concorsuale/gruppo disciplinare di appartenenza del ricercatore sottoposto a valutazione, sulla base di quanto previsto nell'art. 4, quarto comma, del presente Regolamento, ovvero, in caso di comprovata impossibilità, appartenenti al macrosettore nel quale sia ricompreso il settore concorsuale/gruppo disciplinare oggetto della procedura.
- Alle procedure di valutazione è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.
- 2) La valutazione di cui al comma 1 riguarda l'attività di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto nonché l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. È altresì oggetto di valutazione l'attività scientifica e didattica svolta dal ricercatore nel periodo precedente l'attivazione del contratto.
- 3) Ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge n. 240/2010, *ante* decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e del D.M. n. 344/2011, ai fini

della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, il ricercatore RTDB e il ricercatore RTT la cui data di stipula del contratto sia precedente al 29/10/2024, viene valutato avendo riguardo ai seguenti aspetti:

- a) numero degli insegnamenti/moduli svolti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, degli insegnamenti/moduli svolti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa l'assistenza alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

4) Ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge n. 240/2010, come novellato dall'art. 14, comma 6-*decies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, del D.M. n. 1658/2024 e del presente regolamento, ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, il ricercatore RTT contrattualizzato a far data dal 29/10/2024 viene valutato avendo riguardo ai seguenti aspetti:

- a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
- b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'Ateneo;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo posti a servizio degli studenti;
- d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lettera a) del presente articolo;
- e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di *governance*; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

5) Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica vengono prese in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Viene valutata inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione viene svolta, altresì, avendo riguardo ai seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
- e) partecipazione, in qualità di *principal investigator* o di collaboratore del *principal investigator*, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
- f) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- g) direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- h) partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;

- i) formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
 - l) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
 - m) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.
- 6) Ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010, *ante* decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e del D.M. n. 344/2011, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 5, per il ricercatore la cui data di stipula del contratto sia precedente al 29/10/2024, è svolta sulla base dei seguenti criteri:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale l'Ateneo si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - numero totale delle citazioni;
 - numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - "*impact factor*" totale;
 - "*impact factor*" medio per pubblicazione;
 - combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di *Hirsch* o simili).
- 7) Ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge n. 240/2010, come novellato dall'art. 14, comma 6-*decies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e del D.M. n. 1658/2024 la valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 5, per il ricercatore contrattualizzato a far data dal 29/10/2024 è svolta sulla base dei seguenti criteri:
- a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
 - b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
 - c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;
 - d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
 - e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.
- 8) Nell'ambito della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze si prendono in considerazione:

- a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;
 - b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
 - c) i risultati ottenuti nel campo del *public engagement*;
 - d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
 - e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze.
- 9) Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, può essere previsto che sia oggetto di specifica considerazione anche la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. Nella valutazione di cui al primo periodo, ci si avvale di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, potendo altresì prevederne un utilizzo più selettivo.
- 10) A conclusione della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento, per i ricercatori RTDB, delibera la proposta di chiamata del ricercatore titolare del contratto nel ruolo di professore di seconda fascia, mentre, per i ricercatori RTT, prende atto della valutazione della Commissione. L'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento è trasmesso alla Direzione del Personale per i successivi adempimenti.

Art. 6

Chiamata riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo

- 1) Dalla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 e fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio di Dipartimento può deliberare di proporre la copertura di posti di professore mediante la tipologia di chiamata di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). A tal fine il Dipartimento può utilizzare fino alla metà delle risorse assunzionali equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.
- 2) La procedura di chiamata è disciplinata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 e può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia riservata a professori di seconda fascia e a ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'Ateneo, che abbiano conseguito la corrispondente abilitazione scientifica nazionale.
- 3) A tal fine, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, il Consiglio di Dipartimento richiede all'Area del Personale l'emanazione di un bando di selezione per la chiamata di professore di prima o di seconda fascia, precisando il settore concorsuale e l'eventuale profilo con l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché gli ulteriori eventuali elementi di qualificazione ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura e la tipologia di impegno didattico e scientifico. Il Dipartimento può altresì indicare l'eventuale limite al numero delle pubblicazioni da presentare, in ogni caso non inferiore a dieci, nonché un limite temporale alle stesse, comunque non inferiore ai dieci anni precedenti l'anno di scadenza del bando, e l'eventuale indicazione circa le competenze linguistiche del candidato, in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera, che saranno accertate dalla Commissione giudicatrice mediante colloquio con i candidati.
- 4) Il bando, emanato dal Rettore, è reso pubblico per via telematica mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio e sul sito *web* dell'Ateneo. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando, gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura al Magnifico Rettore - Area Personale Docente e Ricercatore a mezzo posta elettronica certificata, servizio postale, corriere o consegna a mano.
- 5) Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare esclusivamente i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo in possesso dell'abilitazione di seconda fascia

per il settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare esclusivamente i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo in possesso dell'abilitazione di prima fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura.

- 6) Successivamente alla pubblicazione del bando e comunque non oltre 30 giorni dalla data di scadenza dello stesso, il Consiglio di Dipartimento richiedente propone al Rettore la nomina di una Commissione composta da tre professori di prima fascia, individuati secondo quanto stabilito nell'art. 4, quarto comma, del presente Regolamento.
- 7) La Commissione, nominata con provvedimento del Rettore, alla scadenza dei termini previsti per la riconsiderazione, dovrà stabilire la data della seduta per lo svolgimento della riunione preliminare, da effettuare in forma telematica entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dai predetti termini di riconsiderazione. Di tale seduta è data comunicazione al Responsabile del Procedimento il quale, in caso di inerzia, ne dà comunicazione al Rettore. La Commissione effettua la valutazione comparativa, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 5 e deve concludere i lavori entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione il Rettore può prorogare tale termine, per una sola volta e per non più di due mesi. Decorso il termine per la conclusione dei lavori o per l'eventuale proroga senza la consegna degli atti, il Rettore può sciogliere la Commissione e avviare le procedure per la nomina di una nuova Commissione, ovvero procedere alla sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Al termine dei lavori la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando, all'esito della valutazione comparativa dei candidati. La valutazione avverrà sulla base di criteri predeterminati dalla stessa Commissione, nel rispetto degli elementi previsti dal bando. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della procedura.
- 8) Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento richiedente delibera la proposta di chiamata del candidato individuato dalla Commissione. La delibera è assunta dal Consiglio di Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto al voto per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto al voto per la chiamata di professori di seconda fascia, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 43, comma 4, dello Statuto. L'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento è trasmesso all'Area del Personale per i successivi adempimenti. In caso di inerzia da parte del Consiglio di Dipartimento il Rettore concede un ulteriore termine di trenta giorni decorso il quale la procedura si ritiene comunque conclusa senza esito.
- 9) Al fine di assicurare il riequilibrio della dotazione organica tra i Dipartimenti dell'Ateneo, in caso di proposta di chiamata di candidato appartenente ad altra struttura dell'Ateneo, il Dipartimento richiedente deve altresì deliberare, contestualmente alla chiamata e nell'ambito della propria programmazione triennale, l'impegno a rendere disponibile a favore del Dipartimento di provenienza del candidato chiamato l'equivalente delle risorse di punto organico relative al posto in organico rimasto vacante presso la struttura di provenienza.

Art. 7

Chiamata diretta e per chiara fama

- 1) Il Consiglio di Dipartimento può deliberare di proporre, nell'ambito delle relative disponibilità assunzionali, la copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di

ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal MUR, sentito il CUN, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del MUR, sentiti l'ANVUR e il CUN, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali. Nell'ambito delle relative disponibilità assunzionali i Dipartimenti possono altresì proporre la copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

- 2) La delibera del Consiglio di Dipartimento contenente la proposta di chiamata è sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di relativa pertinenza al fine di poter inoltrare la richiesta al Ministero dell'Università e della Ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere - in merito alla coerenza del *curriculum* dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama - della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di Abilitazione scientifica nazionale per il settore per il quale è proposta la chiamata. Non è richiesto il parere della predetta commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al comma 1, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.
- 3) In caso di accoglimento della proposta da parte del MUR la proposta di chiamata è in via definitiva sottoposta alla valutazione di compatibilità con la vigente normativa in materia di assunzioni da parte del Consiglio di Amministrazione. La chiamata è disposta con decreto del Rettore, che costituisce provvedimento definitivo.

Capo III **Reclutamento ricercatori a tempo determinato**

Art. 8 **Tipologie di procedura**

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, può deliberare la proposta di procedere al reclutamento di personale a tempo determinato attraverso le seguenti procedure:
 - a) procedura selettiva per posto di ricercatore ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera a) oppure lettera b) della legge n. 240/2010 *ante* decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
 - b) procedura selettiva per ricercatore RTT ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 vigente;
 - c) chiamata diretta secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 come integrato dall'art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010;
 - d) procedura selettiva ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per la stipula di contratti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni;
 - e) procedura selettiva ai sensi dell'art. 22-bis della legge n. 240/2010, come inserito dal decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, per la stipula di incarichi post-doc ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

- 2) Ciascun Dipartimento, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo di quanto destinato alla stipula dei contratti di cui al precedente comma 1 lettera b) in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri.
- 3) Fino al 31 dicembre 2026, ciascun Dipartimento riserva una quota non inferiore ad un quarto delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito indicati come "ricercatori RTDA"), o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (di seguito indicati come "assegnisti di ricerca").
- 4) Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, ricercatori RTDA, e che stipulano un contratto di ricercatore RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al precedente periodo, la valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati assegnisti di ricerca per un periodo non inferiore a tre anni e che stipulano un contratto di ricercatore RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

Art. 9

Procedura selettiva di reclutamento e natura del rapporto

- 1) Il Consiglio di Dipartimento può deliberare di coprire posti di ricercatore a tempo determinato mediante le procedure di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) e b), per lo svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Può inoltre deliberare di stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato denominati "contratti di ricerca" di cui al precedente art. 8, comma 1 lettera d).
Può altresì deliberare di stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato denominati "incarichi post-doc" di cui al precedente art. 8, comma 1 lettera e).
La delibera relativa alla proposta di attivazione delle suddette procedure è sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di competenza.
- 2) I posti di cui al comma 1 sono ricoperti mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato e sono riservati a candidati, anche di cittadinanza straniera, che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo riconosciuto equipollente. Possono altresì concorrere alle selezioni per la stipula dei "contratti di ricerca" coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. E' invece escluso dalle selezioni per la stipula dei "contratti di ricerca" e degli "incarichi post-doc" il personale di ruolo, già assunto a tempo indeterminato dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nonché coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Per i contratti di ricercatore RTDB, è necessario, ai fini della partecipazione, che i candidati abbiano

usufruito dei contratti di ricercatore RTDA, ovvero che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 *ante* decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Sono esclusi dalle procedure selettive i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di ricercatore RTT.

- 3) La qualifica acquisita con la stipula dei contratti di cui al precedente art. 8, comma 1 lettere a) b) e c), è di “ricercatore a tempo determinato” mentre per i contratti di cui alla lettera d) è di “contrattista di ricerca” nonché, infine, per gli incarichi di cui alla lettera e) di “titolare d'incarico post-doc”. Tali contratti danno luogo a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con relativo trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi derivanti da lavoro dipendente. L'Ateneo provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile.
- 4) La copertura finanziaria del contratto potrà derivare da fondi presenti nel Bilancio unico di Ateneo, anche per effetto di specifiche risorse assegnate all'Ateneo nell'ambito di progetti nazionali ed internazionali, i cui piani finanziari contengano una voce dedicata al reclutamento di personale ricercatore a tempo determinato, o da fondi di ricerca di cui è titolare un docente di ruolo dell'Ateneo.
- 5) I Dipartimenti propongono l'attivazione delle procedure di reclutamento dei ricercatori di cui al precedente art. 8, comma 1 lettere a) b) e c) con specifica motivazione in ordine alle esigenze che sostengono la proposta, indicando nella delibera:
 - il settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare con eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - gli ambiti di ricerca richiesti e le relative attività che, nel caso di progetto sul cui finanziamento graverà la partita stipendiale del ricercatore a tempo determinato, saranno specificatamente correlati al progetto stesso;
 - l'impegno orario annuo destinato allo svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari complessivamente a 1.500 ore per il tempo pieno e 750 per il tempo definito;
 - la descrizione dell'impegno didattico richiesto;
 - la tipologia del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 12;
 - l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a dodici, e l'eventuale limite temporale delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, in ogni caso non inferiore a dieci anni precedenti l'anno di scadenza del bando;
 - la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza da parte dei candidati;
 - la copertura finanziaria comprensiva anche degli oneri riflessi.
- 6) Per i contratti di ricerca e per gli incarichi post-doc di cui al precedente art. 8, comma 1 lettera d) e lettera e), le delibere dipartimentali devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il Responsabile delle attività;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) il settore scientifico disciplinare rientrante nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) la sede di svolgimento delle attività;
 - g) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - h) l'eventuale maggiorazione al trattamento economico stipendiale annuo lordo;

- i) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - j) le informazioni utili alla presentazione dell'eventuale proposta progettuale da parte dei candidati;
 - k) accertamento dell'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza, in aggiunta alla lingua inglese;
 - l) limitatamente agli incarichi post-doc eventuale colloquio in lingua straniera.
- 7) Nel caso di attivazione di procedure per posti di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 1, lettere b) e c) del successivo art. 12, la relativa delibera dà atto che la programmazione triennale del Dipartimento assicura la disponibilità delle risorse necessarie, in caso di esito positivo, alla procedura di chiamata di cui al precedente art. 4.

Art. 10

Procedura per il reclutamento: costituzione della Commissione giudicatrice

- 1) Ai fini della copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato il Rettore indice procedure pubbliche di selezione distinte per tipologia e settore concorsuale, con eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari. L'avviso della procedura attivata è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale ed è reso disponibile, inoltre, per via telematica mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio e sul sito *web* dell'Ateneo, nonché su quelli del MUR e dell'Unione Europea.
- 2) Il bando, redatto in lingua italiana ed inglese, deve contenere le informazioni indicate all'art. 9, commi 5 e 6, del presente regolamento.
- 3) Il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa, anche attraverso eventuali modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 4) La Commissione giudicatrice, per ogni procedura pubblica di selezione, è nominata con decreto del Rettore, pubblicato per via telematica nell'Albo Pretorio e sul sito *web* di Ateneo. Alla scadenza dei termini previsti per la riconsultazione, la Commissione dovrà stabilire la data della seduta per lo svolgimento della riunione preliminare, da effettuare in forma telematica entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dai predetti termini. Di tale seduta è data comunicazione al Responsabile dell'Area Personale Docente e Ricercatore, il quale, in caso di inerzia, ne dà comunicazione al Rettore. Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina decorrono i sei mesi per la conclusione dei lavori. Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione il Rettore può prorogare tale termine, per una sola volta e per non più di quattro mesi. Decorso il termine per la conclusione dei lavori o per l'eventuale proroga senza la consegna degli atti, il Rettore può sciogliere la Commissione e avviare le procedure per la nomina di una nuova Commissione, ovvero procedere alla sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
- 5) Per i contratti di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) la Commissione giudicatrice è composta da tre professori, di cui la maggioranza appartenenti ai ruoli organici di altri Atenei e almeno due di prima fascia, proposti dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la procedura. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza, ai settori ricompresi nel medesimo macrosettore e devono aver svolto attività di ricerca nei 5 anni precedenti; devono altresì rispettare, ove applicabili, i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge n. 240/2010.

- 6) Per i contratti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) e c) la Commissione giudicatrice è composta da tre professori di prima fascia garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, di cui almeno uno operante in ambito OCSE ed in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. La Commissione viene proposta dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la procedura e la maggioranza dei componenti deve appartenere ai ruoli organici di altri Atenei. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.
- 7) Per i contratti di ricerca e per gli incarichi post-doc di cui all'art. 8, comma 1 lettera d) e lettera e), la Commissione giudicatrice è composta da tre componenti garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
- 8) Dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio e sul sito *web* di Ateneo del decreto Rettorale di nomina della Commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei commissari.

Art. 11

Procedura per il reclutamento: lavori delle Commissioni giudicatrici e chiamata

- 1) Le Commissioni giudicatrici delle procedure di reclutamento predeterminano i criteri da seguire per la valutazione comparativa dei candidati. Per le procedure di reclutamento dei ricercatori di cui al precedente art. 8, comma 1 lettere a) b) e c), seguono i criteri e parametri stabiliti dal D.M. n. 243/2011 e successive modifiche.
- 2) Fatta esclusione per le procedure per la stipula dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc di cui rispettivamente al precedente art. 8, comma 1 lettera d) e lettera e), la cui valutazione è disciplinata dal successivo comma 10, le Commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione dei singoli candidati, seguita da una valutazione comparativa dei *curricula* e dei titoli dei candidati previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. n. 243/2011, debitamente documentati, facendo riferimento allo specifico gruppo scientifico disciplinare e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari.
Nel caso in cui nel bando sia indicato che la copertura finanziaria del posto bandito deriva dal finanziamento di un progetto di ricerca le Commissioni giudicatrici, nella valutazione comparativa dei candidati, tengono altresì conto anche dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando.
- 3) La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
- 4) Le Commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, operano secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. n. 243/2011.
- 5) A seguito di tale valutazione la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
- 6) Esaurita la discussione la Commissione attribuisce un punteggio fino ad un massimo di 50 punti ai titoli e un punteggio a ciascuna delle pubblicazioni presentate fino ad un massimo complessivo di ulteriori 50 punti. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad

accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, che avverrà contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

- 7) Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica l'eventuale vincitore ovvero gli eventuali vincitori in numero pari al numero dei posti per i quali è stata bandita la procedura. La procedura si conclude senza alcun vincitore nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga un punteggio complessivo minimo per titoli e pubblicazioni di 70/100.
- 8) Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della valutazione comparativa e dichiara il vincitore o i vincitori.
- 9) Successivamente all'approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento richiedente formula la proposta di chiamata del vincitore o dei vincitori con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia limitatamente ai ricercatori RTDA e RTDB, e trasmette in tutti i casi il relativo estratto di verbale alla Direzione del Personale.
La proposta di chiamata è sottoposta alla valutazione di compatibilità con la vigente normativa in materia di assunzioni da parte del Consiglio di Amministrazione. La chiamata è disposta dal Rettore mediante la stipula di un contratto di diritto privato di ricercatore a tempo determinato. Relativamente ai contratti di cui al precedente art. 8, comma 1 lettera b), il contratto di lavoro deve essere stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura pubblica selettiva, da individuarsi nella delibera di approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata stipulazione del contratto entro il suddetto termine per causa imputabile al dipartimento, per i tre anni successivi non potranno essere bandite nuove procedure di selezione per il medesimo settore concorsuale/gruppo disciplinare in relazione al dipartimento interessato.
- 10) La selezione per i contratti di ricerca, di cui al precedente art. 8, comma 1 lettera d), si effettua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
La selezione per gli incarichi post-doc, di cui al precedente art. 8, comma 1 lett. e), si effettua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'idoneità del loro curriculum scientifico con il programma di attività previste dal bando.
La valutazione è integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine allo svolgimento delle attività da parte dei candidati. In fase di presentazione della domanda i candidati devono allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità indicate nel bando.
- 11) I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, limitatamente ai contratti di ricerca, con riferimento al programma di attività oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di attività oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di attività oggetto della selezione;
 - d) prova orale volta ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività che saranno oggetto del contratto, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti ai fini delle attività da svolgere.

- 12) La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio. I punteggi della valutazione, attribuiti sulla base dei criteri stabiliti, dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio. La Commissione una volta conclusa la valutazione dei singoli criteri ed effettuato il colloquio con tutti i candidati, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo. La Commissione redige, infine, una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai singoli candidati. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
- 13) La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a due mesi. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara il vincitore o i vincitori.
- 14) In presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento del medesimo progetto di ricerca, il Consiglio di Dipartimento può deliberare il conferimento di ulteriori contratti di ricerca ovvero di ulteriori incarichi post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.

Art. 11bis Procedura speciale per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lettera a) legge n. 240/2010 a valere sulle risorse del D.M. n. 1062/2021 (PON), del D.M. n. 737/2021 (PNR) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

- 1) Ai fini della copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato e dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc a valere sulle risorse del D.M. MUR n. 1062/2021 (PON), del D.M. MUR n. 737/2021 (PNR) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) il Rettore indice procedure pubbliche di selezione distinte per tipologia e gruppo scientifico disciplinare, con eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari. L'avviso della procedura attivata è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale ed è reso disponibile per via telematica mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio di Ateneo, nonché su quelli del MUR e dell'Unione Europea. I termini di presentazione delle domande da parte dei candidati sono ridotti a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
- 2) I Dipartimenti propongono l'attivazione delle procedure di reclutamento con formale attestazione in ordine alla coerenza con le finalità individuate dal D.M. n. 1062/2021 (PON), dal D.M. n. 737/2021 (PNR) e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), indicando nella delibera:
 - il gruppo scientifico disciplinare con eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - gli ambiti vincolanti delle attività di ricerca richiesti e la specifica collaborazione con il sistema delle imprese nonché eventuali ambiti di collaborazione con istituzioni estere, qualora previsto dalla relativa disciplina di finanziamento;
 - il responsabile scientifico del progetto;
 - l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare, comunque non inferiore a dodici limitatamente ai ricercatori a tempo determinato, e l'indicazione dell'eventuale limite temporale della loro collocazione editoriale che ciascun candidato può presentare, in ogni caso non inferiore a dieci anni precedenti l'anno di scadenza del bando;
 - la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza da parte dei candidati.

I Dipartimenti possono altresì proporre l'attivazione dei rapporti contrattuali mediante provvedimenti ricognitivi adottati a seguito del D.M. n. 1062/2021 per la proroga di contratti a

tempo determinato in scadenza oppure per lo scorrimento delle graduatorie relative ai contratti di ricerca ovvero di quelle relative agli incarichi post-doc, purché coerenti con le tematiche di ricerca.

- 3) La Commissione, proposta dal Dipartimento - nella composizione prevista dall'art. 10 che precede - entro il termine di scadenza del bando, è nominata con provvedimento del Rettore. Decorso il termine in forma ridotta di 10 giorni per l'eventuale riconsiderazione, la Commissione dovrà riunirsi per lo svolgimento della riunione preliminare entro il termine massimo di 5 giorni decorrenti dalla scadenza dei predetti termini di riconsiderazione. Di tale seduta è data comunicazione al Responsabile del Procedimento il quale, in caso di inerzia, ne dà comunicazione al Rettore. La Commissione effettua la valutazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e deve concludere i lavori entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione il Rettore può prorogare tale termine, per una sola volta e per non più di 15 giorni.
- 4) Al termine dei lavori la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il candidato idoneo per il posto di ricercatore oppure il vincitore del contratto di ricerca ovvero dell'incarico post-doc, all'esito della valutazione dei candidati, sulla base del punteggio attribuito nella fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro sette giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della procedura.
- 5) Nel caso di procedure per posti di ricercatore, entro sette giorni dall'approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento richiedente delibera la proposta di chiamata del candidato individuato dalla Commissione. La delibera è assunta dal Consiglio di Dipartimento con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto al voto. L'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento è trasmesso alla Direzione del Personale per i successivi adempimenti. In caso di urgenza il Direttore del Dipartimento può con proprio decreto adottare la proposta di chiamata da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
- 6) La proposta di chiamata del ricercatore è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso d'urgenza, è disposta con decreto del Rettore da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.
- 7) Tenuto conto della straordinarietà delle risorse previste dal D.M. n. 1062/2021 (PON), dal D.M. n. 737/2021 (PNR) e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché della durata temporanea dei programmi di ricerca e delle relative crono-attività, in caso di interruzione in corso d'opera del rapporto con il ricercatore chiamato il Dipartimento che ha attivato la procedura può deliberare - al fine di non pregiudicare il progetto di ricerca in caso di rinuncia o interruzione di contratto - di effettuare una eventuale seconda proposta di chiamata di altro candidato partecipante alla medesima procedura di reclutamento, sulla base dell'ordine di graduazione dei punteggi conseguiti dai candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo pari o superiore a 70/100. La proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, anche in relazione alla sostenibilità finanziaria del progetto relativamente alle risorse ulteriori, a carico del Dipartimento, che si rendessero necessarie per la copertura delle mensilità aggiuntive necessarie alla stipula del nuovo contratto e non coperte dal finanziamento ministeriale.

Art. 12

Tipologia e durata del contratto, compiti dei ricercatori a tempo determinato

- 1) I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti in servizio attraverso tre diverse tipologie contrattuali:
 - a) contratti di durata triennale prorogabili una sola volta per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, relativamente alle procedure attivate per

ricercatori RTDA; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;

- b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero, per almeno tre anni, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005, relativamente alle procedure attivate per ricercatori RTDB;
- c) contratti di durata complessiva di sei anni non rinnovabili relativamente alle procedure selettive attivate per ricercatori RTT.

I contratti di cui al comma 1 possono prevedere, con esplicitazione già in fase di emanazione del bando, il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. Successivamente all'emanazione del bando di concorso ovvero alla conseguente stipula del contratto, è concessa al ricercatore la facoltà di richiedere al Consiglio di Dipartimento la modifica del regime d'impegno, da valutare sulla base degli impegni assunti e della sostenibilità dell'offerta formativa, esclusivamente per il passaggio dal regime d'impegno a tempo pieno a quello a tempo definito.

- 2) Relativamente ai contratti attivati sulla base di procedure bandite per ricercatori RTDA o RTDB, la durata complessiva dei rapporti instaurati dai medesimi soggetti in base ai contratti di ricercatore unitamente a quelli prestati come titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 *ante* decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con enti di ricerca e sperimentazione, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 3) I ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca scientifica nel settore e negli ambiti di ricerca su cui è stata attivata la procedura di reclutamento, attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
- 4) Il ricercatore a tempo determinato prende servizio e svolge la propria attività di ricerca presso il Dipartimento che ne ha proposto il reclutamento.
- 5) L'affidamento al ricercatore a tempo determinato di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene stabilito dal Dipartimento che ha attivato la procedura di reclutamento. L'affidamento di tali attività conferite al ricercatore rientra nei compiti istituzionali del medesimo.
- 6) Il ricercatore a tempo determinato, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, è componente effettivo del Consiglio del Dipartimento a cui afferisce e in tale veste esercita i medesimi diritti di votazione del ricercatore universitario a tempo indeterminato, ad esclusione delle decisioni relative all'istituzione di posti da ricercatore a tempo determinato.
- 7) La partecipazione dei ricercatori al Collegio dei docenti della Scuola Dottorale o del Corso di Dottorato attivato da un Dipartimento diverso da quello ove presta servizio, è subordinata al nulla osta del Dipartimento di appartenenza.
- 8) Il ricercatore a tempo determinato può accedere ai fondi per la ricerca scientifica sia a livello nazionale sia a livello locale; può altresì partecipare ai programmi ed ai progetti di ricerca realizzati dal Dipartimento presso cui presta servizio.
- 9) Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale del personale, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del ricercatore a tempo determinato di cui al precedente comma 1, lettera a) può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi

precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento alle esigenze di ricerca e di didattica. L'attività di ricerca e di didattica, anche integrativa, svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita commissione, nominata dal Rettore secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 5 del presente regolamento, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione della posizione oggetto del rinnovo. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore in relazione al contratto che si intende prorogare. In ogni caso, per accedere alla procedura di rinnovo, l'interessato nei tre anni precedenti deve aver riversato nell'Anagrafe della ricerca di Ateneo almeno due prodotti scientifici fra quelli valutabili ai fini della VQR.

- 10) In caso di esito positivo della valutazione di cui al precedente comma, la proposta di proroga, unitamente alla relazione della struttura proponente e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che delibera entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
- 11) Il ricercatore a tempo determinato di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, sei mesi prima dello scadere del contratto, è tenuto a presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica anche integrativa svolta durante il periodo interessato.
- 12) I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli ma costituiscono titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 12bis

Tipologia e durata del contratto di ricerca, compiti dei contrattisti e cause di cessazione

- 1) I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 2) La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 3) I titolari dei contratti di ricerca svolgono la loro attività nell'ambito del progetto di ricerca per il quale è stata svolta la selezione e sono tenuti a relazionare sul loro operato e sui risultati conseguiti mediante relazione dettagliata, da presentare annualmente al responsabile scientifico del progetto.
- 4) I titolari dei contratti di ricerca hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature del dipartimento presso cui prestano servizio e di usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Ateneo per il personale ricercatore, secondo i regolamenti interni. Partecipano inoltre alle sedute del Consiglio di Dipartimento senza diritto di voto.
- 5) Il rinnovo o la proroga del contratto è subordinato alla valutazione dell'attività svolta dal titolare e, su proposta del responsabile scientifico, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge. La delibera del Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto alla Direzione del personale e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

- 6) La cessazione del rapporto di lavoro del contrattista di ricerca è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
- Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 12ter

Tipologia e durata dell'incarico post-doc, compiti e cause di cessazione

- 1) Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 2) I titolari degli incarichi post-doc svolgono la loro attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione secondo le direttive impartite dal dipartimento nell'ambito delle finalità per le quali è stata svolta la selezione e sono tenuti a rendicontare il loro operato e i risultati conseguiti mediante relazione dettagliata, da presentare annualmente al dipartimento medesimo.
- 3) I titolari degli incarichi post-doc hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività, delle strutture e delle attrezzature del dipartimento presso cui prestano servizio e di usufruire dei servizi messi a disposizione dall'Ateneo per il personale ricercatore, secondo i regolamenti interni. Partecipano inoltre alle sedute del Consiglio di Dipartimento senza diritto di voto.
- 4) La proroga del contratto è subordinata alla positiva valutazione dell'attività svolta dal titolare e, su proposta del responsabile, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge. La delibera del Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto alla Direzione del personale e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
- 5) La cessazione del rapporto di lavoro del titolare dell'incarico post-doc è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il titolare dell'incarico può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al titolare dell'incarico un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 13

Stipula del contratto e periodo di prova

- 1) Relativamente ai posti di ricercatore a tempo determinato l'Amministrazione, a seguito della delibera del Consiglio di Dipartimento e della successiva delibera del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 11 comma 9, invita il candidato risultato vincitore a stipulare il contratto e contestualmente a presentare la documentazione necessaria.

Relativamente agli incarichi post-doc e ai contratti di ricerca, all'esito dell'avvenuta approvazione degli atti, il candidato dichiarato vincitore è convocato dai competenti uffici dell'amministrazione per la presentazione della documentazione necessaria e per la contrattualizzazione del rapporto di lavoro.

Il contratto è stipulato dal Rettore dell'Ateneo.

- 2) Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 12 comma 1, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore a tempo indeterminato confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui alla lettera b) e c), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore a tempo indeterminato confermato in regime di tempo pieno elevato del 20 per cento.
- 3) Il trattamento economico annuo lordo del titolare del contratto di ricerca è parametrato al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0. In relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, può essere elevato dal Dipartimento nella misura corrispondente a quella del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, sulla base della specifica previsione contenuta nel programma di finanziamento del progetto su cui la posizione è stata attivata.
- 4) Il trattamento economico annuo lordo del titolare dell'incarico post-doc è parametrato al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0 al momento della sottoscrizione del contratto nonché, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, può essere elevato dal Dipartimento nella misura corrispondente a quella del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, sulla base della specifica previsione contenuta nel programma di finanziamento del progetto su cui la posizione è stata attivata.
- 5) L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per la responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari dei rapporti contrattuali nell'ambito dell'espletamento delle loro attività istituzionali. Ad essi compete altresì il trattamento di missione per le spese di trasferta in Italia e all'estero, qualora queste siano attinenti all'attività oggetto del contratto e siano preventivamente autorizzate.
- 6) Il ricercatore a tempo determinato con contratto di cui all'art. 12 comma 1, lettera a), il titolare dell'incarico post-doc e il contrattista di ricerca sono soggetti a un periodo di prova della durata di 90 giorni. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Art. 14

Incompatibilità

- 1) Il contratto di ricerca, l'incarico post-doc e il contratto di ricercatore a tempo determinato non sono cumulabili:
 - con altri contratti di lavoro subordinato e/o parasubordinato presso altri soggetti pubblici o privati, comunque denominati, salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo;
 - fatta eccezione per l'incarico post-doc, con la fruizione di borse di dottorato di ricerca o di borse di ricerca post-laurea o post-dottorato;

- con gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, *ante* decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- con la titolarità di altri contratti di ricerca anche se stipulati presso altre università o enti pubblici di ricerca.

Sono fatte salve le borse di studio nel caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

- 2) Per il periodo di durata del contratto di ricerca, dell'incarico post-doc e del contratto di ricercatore a tempo determinato, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o analoga posizione, se previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
- 3) Nel caso di dipendenti dell'Ateneo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, l'unità di personale interessata è collocata in posizione di aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali per tutta la durata del contratto ed ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa non è utile ai fini della progressione di carriera. Eventuali contratti di lavoro autonomo o assimilato, in essere presso l'Ateneo, dovranno essere conclusi dal titolare dell'incarico post-doc o dal ricercatore a tempo determinato in regime di tempo pieno al momento della stipula del contratto.

Art. 15

Valutazione delle attività

- 1) Le attività svolte dal contrattista di ricerca, dal titolare dell'incarico post-doc e dal ricercatore a tempo determinato sono soggette annualmente a verifica. In caso di esito negativo, adeguatamente motivato, della valutazione da parte del Consiglio di Dipartimento, il Consiglio di Amministrazione delibera se applicare la disciplina del recesso per giusta causa.

Art. 16

Recesso e norma di rinvio

- 1) Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. L'Ateneo può inoltre, recedere dal contratto per giusta e comprovata causa o giustificato motivo.
- 2) Per quanto non previsto specificatamente nel presente Capo, in materia di assenze e di incompatibilità o cumulo di impieghi, si osservano le norme previste per i ricercatori universitari a tempo indeterminato.

Art. 17

Chiamata diretta di ricercatore a tempo determinato

- 1) Il Consiglio di Dipartimento può deliberare di coprire posti di ricercatore a tempo determinato mediante la procedura di cui all'art. 8, comma 1, lettera c).
A tal fine il Consiglio di Dipartimento assume la relativa delibera consiliare la quale è sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di relativa pertinenza al fine di poter inoltrare la richiesta al Ministero dell'Università e della Ricerca.
- 2) In caso di accoglimento della proposta da parte del Ministero la chiamata è nuovamente sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la verifica di compatibilità con la vigente normativa in merito di assunzioni e, in caso di approvazione, il Rettore dispone l'inquadramento del ricercatore a tempo determinato mediante la stipula del contratto di diritto privato.

TITOLO II

Mobilità interna ed esterna

Capo I

Procedure di mobilità interna

Art. 18

Cambio settore scientifico-disciplinare

- 1) Il personale docente del Dipartimento, sulla base di comprovate esigenze scientifiche e didattiche, può chiedere il cambio del settore scientifico disciplinare di appartenenza. La richiesta deve essere presentata al Consiglio di Dipartimento precisando:
 - la qualifica posseduta;
 - il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di provenienza nonché il nuovo settore di inquadramento richiesto;
 - il *curriculum* attestante l'impegno scientifico e l'attività didattica.Il Consiglio di Dipartimento si esprime con motivato parere nel termine di 45 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 2) L'inquadramento, acquisito l'obbligatorio parere del Consiglio Universitario Nazionale, è disposto con decreto rettorale.

Art. 19

Mobilità interna all'Ateneo

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di assunzioni e tenuto anche conto di quanto stabilito dalla propria programmazione triennale del personale, può deliberare di coprire posti di professore o di ricercatore a tempo indeterminato mediante mobilità interna all'Ateneo. A tal fine la mobilità può avvenire:
 - a) mediante emanazione di apposito avviso riservato a docenti in servizio presso l'Ateneo. In tal caso la delibera del Consiglio del Dipartimento viene trasmessa alla Direzione del Personale per le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Alla pubblicità del procedimento si provvede mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio di Ateneo. Con la proposta il Dipartimento precisa il settore concorsuale, il settore scientifico disciplinare, le esigenze didattiche e/o di ricerca poste a base della richiesta, la presenza di corsi d'insegnamento già attivati per il medesimo settore e la disponibilità di punto organico necessaria alla compensazione interna nei confronti del Dipartimento di appartenenza del docente interessato dalla mobilità;
 - b) mediante autonoma richiesta dei docenti interessati in servizio presso l'Ateneo, i quali possono presentare alla Direzione del Personale domanda di mobilità interna nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre di ciascun anno, con l'indicazione del Dipartimento d'interesse e delle motivazioni di carattere scientifico/didattiche sottese alla richiesta.
- 2) In entrambi i casi previsti al comma precedente le domande di mobilità presentate dai docenti interessati sono trasmesse a cura della Direzione del Personale al Direttore del Dipartimento di appartenenza del richiedente e al Direttore del Dipartimento cui il medesimo intende entrare a far parte. I Direttori di entrambi i Dipartimenti sottopongono l'istanza all'esame dei rispettivi Consigli di Dipartimento nel termine perentorio di 45 giorni successivi alla ricezione della richiesta. Nell'ipotesi di parere favorevole alla mobilità le delibere dei Consigli di Dipartimento prevedono le forme di accordo interdipartimentale in ordine alla mobilità, valutando eventuali compensazioni mediante passaggio di altro/i docente/i, cessione di punti organico o altre forme di accordo di servizio didattico, nonché le modalità operative, anche temporali, con le quali realizzare la mobilità. In tal caso la proposta è sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le relative determinazioni.

- 3) In caso di mancata concordanza tra le delibere dipartimentali, ovvero nel caso di mancata adozione di qualunque determinazione da parte di una delle strutture interessate, la richiesta di mobilità è sottoposta alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, il quale assume la deliberazione conclusiva del procedimento previo parere conforme del Senato Accademico e valutando eventuali misure di compensazione.
Nel caso in cui il parere del Dipartimento di destinazione sia motivatamente negativo, il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza della motivazione ostativa, dichiara la non procedibilità della domanda e ne dispone l'archiviazione.
Nel caso in cui nessuno dei Dipartimenti interessati adotti alcuna delibera in merito alla mobilità richiesta, la mancata decisione assume carattere di silenzio diniego con conseguente estinzione per perenzione della procedura medesima.
- 4) La domanda di mobilità interna, qualunque sia l'esito, di accoglimento, di archiviazione ovvero di rigetto, non può essere ripresentata se non decorrono 5 anni accademici dalla data di presentazione.
- 5) All'esito delle deliberazioni di cui ai commi che precedono, l'eventuale mobilità dei docenti è disposta con provvedimento rettorale.

Capo II

Procedure di mobilità esterna

Art. 20

Procedure di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato

- 1) Il Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti ogni anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di Bilancio di Previsione e della normativa vigente in merito alle assunzioni di personale docente, tenendo conto anche della propria programmazione triennale del personale, sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche può deliberare la copertura di posti di ricercatore a tempo indeterminato mediante trasferimento da altre sedi universitarie.
A tal fine il Consiglio di Dipartimento richiede l'emanazione di un bando di copertura del posto per trasferimento, precisando il settore concorsuale, il profilo da delineare esclusivamente tramite indicazione di un settore scientifico-disciplinare, nonché le eventuali informazioni relative alla tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto.
La richiesta è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza.
- 2) L'avviso di trasferimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale ed è reso disponibile, inoltre, per via telematica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito *web* dell'Ateneo, nonché su quelli del MUR e dell'Unione Europea.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i ricercatori a tempo indeterminato, già in servizio presso altre sedi universitarie e che ne abbiano titolo, possono presentare istanza al *Magnifico Rettore - Area Personale Docente e Ricercatore* a mezzo posta elettronica certificata, servizio postale, corriere o consegna a mano.
- 3) Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando il Consiglio di Dipartimento, sulla base del *curriculum* didattico e scientifico presentato individua il candidato idoneo a ricoprire il posto disponibile.
- 4) La proposta di trasferimento ovvero la scelta di non procedere al trasferimento devono essere ampiamente motivate. In assenza di adeguata motivazione, il Rettore può chiedere al Consiglio di Dipartimento, per una sola volta, una sua integrazione.
- 5) Nel caso vi siano state più domande, la scelta del candidato idoneo è effettuata mediante valutazione comparativa da parte del Dipartimento, il quale nomina una commissione composta

da tre professori di prima e seconda fascia, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando, i quali devono aver svolto attività di ricerca nei 5 anni precedenti; devono altresì rispettare, ove applicabili, i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge n. 240/2010. All'esito della valutazione comparativa la proposta del candidato idoneo a ricoprire il posto disponibile è approvata dal Consiglio di Dipartimento.

- 6) La proposta di trasferimento è sottoposta alla valutazione di compatibilità con le vigenti normative in materia di reclutamento del personale docente da parte del Consiglio di Amministrazione. Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il trasferimento è disposto con decreto del Rettore, che costituisce provvedimento definitivo.

Art. 20bis

Procedure di mobilità mediante scambio e mediante chiamata di professori di prima e seconda fascia

- 1) I Dipartimenti possono formulare proposte di mobilità interuniversitaria, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 240/2010, mediante trasferimento di professori e ricercatori a tempo indeterminato consenzienti, attraverso lo scambio contestuale, diretto o incrociato, di docenti a ciò disponibili in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, previo assenso delle università interessate. I predetti trasferimenti possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle disponibilità assunzionali previste per i Dipartimenti interessati che sono conseguentemente adeguate dal Consiglio di Amministrazione a seguito dei trasferimenti medesimi.
- 2) Il Consiglio di Dipartimento, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, può altresì procedere, ai sensi dell'art. 7, comma 5bis della legge n. 240/2010, alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari è richiesto ai candidati il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale. I Dipartimenti pubblicano nel proprio sito *internet* istituzionale e all'Albo pretorio di Ateneo, per almeno 30 giorni, l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente comma. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Ateneo. La proposta di chiamata, formulata sulla base degli esiti della valutazione effettuata da apposita commissione costituita ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Regolamento, viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato Accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato Accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al precedente periodo.
- 3) Alle procedure selettive di cui al comma 2 che precede possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

(IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure di cui al comma 2 che precede devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

TITOLO III
**Compiti didattici del personale docente, procedure di conferimento di ulteriori incarichi
didattici e rilascio di autorizzazioni**

Capo I
Compiti didattici istituzionali e ulteriori attività didattiche dei docenti

Art. 21
Compiti didattici istituzionali dei professori di ruolo

- 1) I professori di ruolo, nell'ambito dei loro compiti istituzionali stabiliti dalla normativa vigente, svolgono compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento.
- 2) I professori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a tali attività didattiche almeno 350 ore se hanno optato per il regime di impegno a tempo pieno e almeno 250 ore se hanno optato per il regime di impegno a tempo definito, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal presente regolamento.
- 3) Nell'ambito delle ore da dedicare annualmente alle attività didattiche di cui al comma 2, i professori di ruolo svolgono attività didattiche frontali-assistite per un numero non inferiore di ore stabilite in relazione al regime di impegno, secondo quanto riportato nella seguente tabella.

regime di impegno del professore	Ore di attività didattiche frontali-assistite
regime a tempo pieno	120 ore
regime a tempo definito	80 ore

- 4) Per attività didattiche frontali-assistite si intendono le lezioni relative ad insegnamenti o moduli di insegnamento, ivi comprese le esercitazioni anche applicative, previste dai percorsi curriculari dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, nonché dei Corsi post-laurea e dei Dottorati di Ricerca.
Ogni professore di ruolo nell'anno accademico deve avere la responsabilità didattica di almeno un insegnamento o modulo.
In relazione alle ore di attività didattiche frontali-assistite, come sopra definite, ogni struttura didattica stabilisce il numero minimo di ore che devono essere svolte nell'ambito dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico.

Art. 22
Compiti didattici istituzionali dei ricercatori a tempo indeterminato

- 1) I ricercatori a tempo indeterminato, nell'ambito dei loro compiti istituzionali stabiliti dalla normativa vigente, sono tenuti ad assolvere compiti didattici integrativi (ivi inclusa attività didattica frontale assistita senza la responsabilità dell'insegnamento) e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento.
- 2) I ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a svolgere annualmente le attività didattiche di cui al comma 1 per un massimo di 350 ore se hanno optato per il regime di impegno a tempo pieno e per un massimo di 200 ore se hanno optato per il regime di impegno a tempo definito.
- 3) Nell'ambito del totale delle ore sopra indicate e compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici può essere assegnata ai ricercatori a tempo indeterminato, come compito didattico e con il loro consenso, la responsabilità di insegnamenti o moduli, con le relative attività didattiche frontali assistite; in questo caso a loro è attribuito il titolo di professore aggregato di cui all'art. 6, comma 4 della legge n. 240/2010.

Art. 23

Compiti didattici istituzionali dei ricercatori a tempo determinato

- 1) I ricercatori a tempo determinato, nell'ambito dei loro compiti istituzionali stabiliti dalla normativa vigente, sono tenuti ad assolvere compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
- 2) I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a svolgere annualmente le attività didattiche di cui al comma 1 per 350 ore se in regime di tempo pieno e per 200 ore se in regime di tempo definito, così come definito dal bando di concorso.
Nell'ambito del totale delle ore sopra indicate possono essere assegnate al ricercatore la responsabilità di insegnamenti o moduli e attività didattiche frontali assistite relative a essi per un numero massimo di 90 ore.

Art. 24

Assegnazione di ulteriori attività didattiche oltre ai compiti didattici istituzionali

- 1) In aggiunta ai compiti didattici istituzionali attribuiti secondo quanto previsto dagli articoli 21, 22 e 23, ai docenti dell'Ateneo possono essere assegnati, con il loro consenso, ulteriori attività frontali assistite, inclusa la responsabilità di insegnamenti o moduli, a titolo retribuito o gratuito, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - il professore, indipendentemente dal proprio regime di impegno, abbia assunto, come proprio compito didattico, un numero di ore per attività didattica frontale-assistita pari almeno a 120 ore se a tempo pieno o 80 ore se a tempo definito;
 - il ricercatore abbia assunto i compiti didattici a lui assegnati dalla competente struttura didattica secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 22 ovvero dal comma 2 dell'art. 23;
 - il complesso delle attività di didattica frontale-assistita svolte a qualunque titolo dal singolo docente non superi di norma le 250 ore per i professori o ricercatori a tempo indeterminato ovvero le 150 ore per i ricercatori a tempo determinato;
 - il numero di ore dedicate alle attività didattiche, senza considerare quelle con retribuzione aggiuntiva raggiunge:
 - i) per i professori, il minimo previsto dal comma 2 dell'art. 21;
 - ii) per i ricercatori, il massimo previsto dal comma 2 dell'art. 22;
 - iii) per i ricercatori a tempo determinato il numero di ore previsto dal comma 2 dell'art. 23.

Le ore di didattica frontale-assistita complessivamente attribuite a ciascun docente sono distribuite nel corso dell'anno accademico dalla struttura competente, secondo le esigenze della migliore funzionalità delle attività didattiche.

Art. 25

Riduzione dei compiti didattici istituzionali

- 1) In relazione all'assunzione da parte di un docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca il numero di ore di attività didattica è fissato, su richiesta del docente stesso, secondo quanto riportato nella seguente tabella.

tipologia di responsabilità	n° ore di didattica frontale-assistita	n° ore complessive di attività didattica
Rettore	30 ore	120 ore
Prorettore	60 ore	200 ore
Direttore di Dipartimento	60 ore	200 ore
Coordinatore di progetto di ricerca finanziato dall'Unione Europea.	60 ore	250 ore
Commissario ASN	60 ore	250 ore

Art. 26

Verifica delle attività didattiche

- 1) La programmazione delle attività didattiche e organizzative, di cui agli artt. 6, commi 2, 3 e 4, e 24, comma 4) della legge n. 240/2010, da svolgersi da parte dei docenti a qualunque titolo durante un anno accademico, è definita dal Consiglio del Dipartimento, sentito ciascun docente, prima dell'inizio dell'anno accademico stesso e può essere modificata in corso d'anno a fronte di mutate esigenze. L'autocertificazione delle attività didattiche e organizzative, di cui all'art. 6, comma 7 della legge n. 240/2010, svolte dai docenti a qualunque titolo durante un anno accademico è effettuata tramite la compilazione da parte del singolo docente di apposito libretto elettronico predisposto dall'Amministrazione dell'Ateneo, secondo uno schema approvato dal Senato Accademico. Tale libretto è reso disponibile al Responsabile della competente struttura didattica di afferenza, che ha l'obbligo di accertare l'adempimento dei compiti didattici affidati al personale docente e ricercatore, con riferimento alla programmazione e alle effettive esigenze individuate nel corso dell'anno accademico.
- 2) Qualora il Responsabile della struttura didattica rilevi il mancato o incompleto adempimento dei compiti didattici assegnati al personale docente e ricercatore ad essa afferente, invita per iscritto gli interessati a fornire giustificazione al riguardo entro il termine di 30 giorni, dalla richiesta. In caso di mancata o inidonea giustificazione, il Responsabile ne dà comunicazione al Magnifico Rettore, il quale valuterà se trasmettere gli atti al Collegio di Disciplina per l'avvio di un procedimento disciplinare.

Capo II

Procedure di conferimento di ulteriori incarichi didattici

Art. 27

Programmazione didattica e incarichi al personale interno

- 1) Nell'ambito della programmazione annuale dell'offerta formativa, i Dipartimenti competenti, sentiti gli interessati, procedono prioritariamente all'assegnazione dei compiti didattici al personale docente e ricercatore dell'Ateneo nel rispetto ed a completamento dell'impegno didattico istituzionale.
- 2) I Dipartimenti competenti potranno conferire, con il consenso degli interessati, ai professori di ruolo, ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato ed agli altri soggetti di cui all'art. 6 comma 4 della legge n. 240/2010, in servizio presso l'Ateneo, ulteriori incarichi di insegnamento, di didattica integrativa ed attività seminariale, anche con la responsabilità di insegnamenti e moduli, disciplinando il relativo conferimento nell'ambito della propria autonomia regolamentare e secondo quanto stabilito dall'art. 24.
Nel caso si tratti di conferimento retribuito il compenso per ora di attività didattica frontale è riportato nella tabella allegata al presente regolamento (Allegato 1).
- 3) I Dipartimenti possono conferire ai propri docenti compiti didattici e ulteriori incarichi di insegnamento, di didattica integrativa e attività seminariale, secondo quanto disposto dal comma 2, anche in relazione a specifiche richieste di altro Dipartimento dell'Ateneo.
Il conferimento di tali incarichi, qualora l'attività affidata concorra per il docente interessato all'assolvimento del proprio carico didattico istituzionale e fermo restando quanto stabilito dal comma 1, è attuato nelle forme concordate tra i Dipartimenti interessati, adottando la forma dell'accordo didattico prevista dall'art. 17, comma 6 del Regolamento generale di Ateneo.
- 4) I Dipartimenti possono anche conferire incarichi di didattica integrativa ai dottorandi, quale parte integrante del rispettivo progetto formativo, in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente.

Art. 28

Incarichi a personale esterno

- 1) I singoli Dipartimenti competenti possono conferire ulteriori incarichi di insegnamento e di didattica integrativa sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, verificato il rispetto del carico didattico istituzionale da parte del personale interno e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, laddove sussistano le condizioni di cui al presente regolamento.
- 2) Gli incarichi possono essere conferiti, secondo le procedure definite nei successivi artt. 29, 30 e 31, a:
 - a) professori di ruolo appartenenti ad altra università;
 - b) ricercatori a tempo indeterminato ed altri soggetti di cui all'art. 6, comma 4, della legge n. 240/2010, appartenenti ad altra università;
 - c) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
 - d) esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
 - e) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
- 3) Il conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti per le attività di cui al presente Capo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 29

Procedure di selezione comparativa per il conferimento di incarichi

- 1) I Dipartimenti competenti, in riferimento a quanto disposto nell'art. 28 comma 2, lettera a), b) e c) possono conferire incarichi a titolo oneroso o gratuito per far fronte a specifiche esigenze didattiche attraverso procedure di selezione comparativa.

Gli incarichi possono essere relativi a:

 - a) responsabilità di insegnamenti o moduli, con lo svolgimento di tutte le relative ore di didattica frontale-assistita previste o di parte di esse;
 - b) attività di didattica integrativa nell'ambito di insegnamenti o moduli, con svolgimento di una parte delle ore di attività didattica frontale assistita previste;
 - c) altro tipo di attività didattica, quali seminari o esercitazioni pratiche, corsi intensivi o corsi di recupero, comunque con una componente frontale-assistita.
- 2) A tal fine le strutture competenti indicano, con specifico bando, procedure di selezione per la valutazione dei candidati.
- 2bis) Il Dipartimento può emanare bandi di copertura da parte di esterni di incarichi di insegnamento e di incarichi di didattica integrativa relativi a un determinato settore scientifico-disciplinare solo se a ciascun professore di ruolo del Dipartimento, inquadrato in tale settore, siano stati attribuiti, come compiti didattici per il medesimo anno accademico, attività didattiche frontali-assistite con la responsabilità di almeno un insegnamento o modulo e per un numero di ore pari almeno al valore massimo indicato nella tabella di cui al comma 3 dell'art. 21. Inoltre, l'emanazione del bando deve essere preceduta da una ricognizione interna all'Ateneo al fine di verificare eventuali disponibilità di copertura a titolo gratuito da parte di docenti appartenenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo.
- 3) Il bando, reso pubblico per via telematica all'Albo Pretorio di Ateneo, deve indicare, oltre alla copertura finanziaria, gli specifici incarichi di insegnamento o di didattica integrativa che si intende conferire, l'impegno orario richiesto (con indicazione del numero di ore di didattica frontale assistita in coerenza con l'offerta formativa e del numero previsto di eventuali ulteriori ore di altre attività didattiche sulla base del numero di studenti stimato), i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e

del *curriculum* complessivo dei candidati, con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere. Il bando deve inoltre precisare se il conferimento avviene:

- i) a titolo gratuito;
- ii) a titolo oneroso;
- iii) a titolo gratuito/oneroso sulla base di specifica opzione espressa dai candidati nella domanda di partecipazione.

La partecipazione alle procedure a titolo gratuito è riservata esclusivamente al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato nonché, per i soli incarichi di didattica integrativa e di altro tipo di attività didattiche (lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo), ai dottorandi, nei limiti di quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente.

Per i bandi di cui alla lettera iii) del presente comma la commissione effettua prioritariamente la valutazione comparativa delle domande dei candidati che hanno esercitato l'opzione per il conferimento a titolo gratuito e, se valutati positivamente, dà loro precedenza nell'affidamento degli incarichi.

Per tutti i bandi, a meno della eventuale separazione fra titolo gratuito e titolo oneroso, la commissione effettua prioritariamente la valutazione comparativa delle domande dei soggetti di cui all'art. 28 comma 2, lettera a), e lettera b), dando loro precedenza, se valutati positivamente, nell'affidamento degli incarichi, rispetto ai soggetti di cui alla lettera c) dello stesso comma.

- 4) Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.
- 5) Nel caso in cui pervengano più candidature, o comunque si ritenga necessaria una valutazione preliminare dei profili dei candidati, le strutture competenti nominano una commissione che procede alla valutazione dei curricula nel rispetto dei criteri previsti nel bando.
- 6) I Dipartimenti competenti possono non attribuire l'incarico qualora ritengano che i profili dei candidati non soddisfino, in modo adeguato, i fabbisogni didattici richiesti o qualora l'insegnamento non venga attivato.
- 7) I Dipartimenti competenti devono assicurare la pubblicità degli atti della valutazione ed il rispetto del codice etico adottato dall'Ateneo.
- 8) Al fine di sopperire a specifiche esigenze di conferimento di incarichi che necessitino di un grado di speditezza amministrativa elevato e non consentano, in fase di programmazione annuale, una previsione puntuale delle attività da realizzare, le strutture didattiche e di ricerca possono predisporre, in via preventiva e sulla base di appositi avvisi da rendere pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio di Ateneo, elenchi ed albi di personale altamente qualificato per le specifiche discipline d'interesse, purché in possesso di determinati requisiti scientifico-professionali appositamente selezionati per tali finalità, da cui attingere al sopraggiungere delle specifiche esigenze. La procedura di costituzione dell'albo docenti deve essere conforme ai principi previsti in materia di selezioni pubbliche per il conferimento di collaborazioni esterne, garantendo il rispetto dell'ordine di chiamata in relazione alla posizione utile rivestita nelle graduatorie distinte per ciascuna disciplina.
- 9) Il trattamento economico è individuato dal Dipartimento che conferisce l'incarico sulla base del Decreto Interministeriale n. 313/2011, che stabilisce i parametri per la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010, come riportato nella tabella allegata al presente regolamento (Allegato 2).

Art. 30

Procedure di conferimento di incarichi ad esperti di alta qualificazione

- 1) I Dipartimenti competenti, in riferimento a quanto disposto nell'art. 28, comma 2, lettera d), sulla base anche di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593/1993 e al fine di avvalersi della collaborazione di esperti altamente qualificati, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, sia per attività di insegnamento che per attività di didattica integrativa, con i soggetti individuati all'art. 28, comma 2, lettera d).
- 2) I soggetti destinatari degli incarichi sono individuati in ragione dell'alta qualificazione scientifica e/o professionale maturata nella materia di insegnamento oggetto dell'incarico, previa acquisizione della disponibilità all'espletamento dell'attività didattica.
- 3) La proposta di conferimento, a titolo oneroso o gratuito, deve essere adeguatamente motivata dalla struttura competente con apposita delibera indicante anche l'eventuale compenso.
- 4) Il contratto, della durata massima di un anno accademico e rinnovabile annualmente per un periodo massimo di cinque anni, è stipulato dal Rettore.
- 5) I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la struttura competente.
- 6) I contratti stipulati, in assenza di procedura pubblica selettiva, ai sensi del presente articolo sono oggetto di verifica da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo in merito alla congruità del curriculum scientifico o professionale del soggetto incaricato.

Art. 31

Procedure di conferimento di incarichi a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama stranieri

- 1) I Dipartimenti competenti, in riferimento a quanto disposto nell'art. 28, comma 2, lettera e), al fine di favorire l'internazionalizzazione dell'insegnamento, possono attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
- 2) Il trattamento economico è individuato dal Consiglio del Dipartimento nella misura massima del triplo di quello previsto dalla tabella allegata al presente regolamento (Allegato 2) a cui possono essere aggiunte le spese di viaggio e soggiorno documentate relative al periodo dell'incarico. Nel caso il Dipartimento intenda attribuire un compenso superiore la proposta è sottoposta al Consiglio di Amministrazione che ne valuta la congruità sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
- 3) In caso di compenso superiore al limite previsto dal comma che precede la proposta dell'incarico, contenente anche l'indicazione del compenso previsto, è formulata dal Rettore al Consiglio di Amministrazione, su iniziativa della struttura competente, previa acquisizione del parere del Senato Accademico.
- 4) La struttura conferente provvede alla pubblicizzazione dell'incarico e del curriculum del candidato nel sito *web* dell'Ateneo.

Art. 31bis

Affidamento diretto *intuitu personae* a favore di personale esterno

- 1) Al fine di sopperire a specifiche esigenze per il conferimento di incarichi che si esauriscono in una prestazione episodica, è possibile conferire incarichi di collaborazione meramente occasionale senza il ricorso a forme di procedura selettiva. Oggetto degli incarichi possono essere esclusivamente attività non riconducibili a fasi di piani o programmi della struttura conferente, da

rendere in forma del tutto autonoma, con contenuto anche professionale purché consistente in una sola azione o prestazione d'opera da espletare nell'arco massimo temporale di tre giorni. Tali incarichi dovranno essere caratterizzati da un rapporto *intuitu personae*, debitamente motivato, per attività episodiche di qualificata competenza che consentono il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, sia corrisposto un compenso equiparabile ad un mero rimborso spese forfettario, lordo giornaliero, fissato in euro 200,00. Tale compenso è incompatibile con ogni altra forma di rimborso, fatta salva la possibilità per la "struttura" conferente di optare, in via alternativa, per il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute (anche in forma prepagata).

Art. 32

Diritti e doveri dei soggetti incaricati

- 1) I soggetti incaricati, ai sensi del presente regolamento, sono tenuti a svolgere tutte le attività connesse all'incarico per attività di insegnamento o di didattica integrativa a loro conferito dalla struttura competente previste per l'intero anno accademico, con particolare riferimento alle lezioni, alle esercitazioni e ai seminari, al ricevimento e all'assistenza agli studenti, alla partecipazione a tutti gli esami di profitto e di laurea per l'anno accademico di riferimento, nonché gli ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica e l'accertamento dell'apprendimento.
- 2) L'espletamento delle predette attività dovrà essere assicurato anche oltre il termine di conclusione dei corsi, al fine di garantire agli studenti il completamento del corso accademico e degli esami di profitto e laurea, senza che ciò comporti alcun rinnovo tacito del rapporto.
- 3) Per i soggetti incaricati di insegnamenti o moduli curriculari è prevista, salvo diversa previsione dei rispettivi regolamenti, la partecipazione, con voto consultivo, agli organi collegiali delle strutture didattiche di riferimento. In tal caso il loro intervento non concorre ad integrare il numero legale richiesto per la validità dell'assemblea. È comunque esclusa la partecipazione in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento.
- 4) Per gli incarichi di didattica integrativa, il soggetto incaricato dovrà fare riferimento, per il coordinamento e l'organizzazione delle attività, al docente responsabile dell'insegnamento o modulo.

Art. 33

Tipologie contrattuali, durata, trattamento assicurativo e previdenziale

- 1) Gli incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, gratuiti o retribuiti, disciplinati dal presente regolamento sono conferiti:
 - per affidamento, quando si tratti di professori e ricercatori appartenenti al sistema universitario;
 - con contratto di diritto privato sottoscritto dal Rettore per tutti i restanti soggetti.Nel caso in cui i predetti soggetti siano legati da un rapporto di lavoro subordinato con una pubblica amministrazione dovranno far pervenire all'Ateneo, prima del conferimento, apposito nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.
- 2) Gli incarichi così conferiti hanno la durata di un anno accademico.
- 3) L'Ateneo provvede, limitatamente al periodo di svolgimento dell'attività conferita, alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e alla responsabilità civile verso terzi.
- 4) Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano l'art. 2 commi 26 e seguenti della legge n. 335/95 e successive modifiche e integrazioni in materia previdenziale.

- 5) Per gli incarichi conferiti a titolo oneroso la messa in liquidazione del compenso dovuto al titolare di contratto o affidamento, avverrà solo dopo l'attestazione di regolare svolgimento della relativa attività prodotta dalla struttura competente, verificata la regolarità dei relativi documenti.

Capo III

Procedure per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi esterni al personale docente

Art. 34

Soggetti destinatari

- 1) La disciplina di cui al presente Capo si applica ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo.

Art. 35

Incompatibilità

- 1) Sono incompatibili con l'ufficio di professore o di ricercatore le attività indicate dall'art. 6, comma 9, della legge n. 240/2010, fatto salvo quanto previsto in materia di spin off e start up dallo stesso comma 9.
- 2) L'esercizio di attività libero-professionali è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14, e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 36

Ambito di applicazione - esclusione

- 1) Le disposizioni del presente Capo disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ai professori e ricercatori per lo svolgimento di incarichi esterni presso enti pubblici o privati nazionali o esteri, non compresi nei compiti e doveri istituzionali, presso enti pubblici o privati, ai sensi e per effetto dei disposti di cui all'art. 6, commi 10, 10-bis, 11 e 12 della legge n. 240/2010.
- 2) Per i professori e ricercatori in regime di tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, sono escluse dalla necessità di preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 10, primo periodo, della legge 240/2010, ma soggette all'obbligo di preventiva comunicazione, anche se comportano una retribuzione:
- le attività di valutazione e di referaggio;
 - le lezioni e i seminari di carattere occasionale;
 - le attività di collaborazione scientifica e di consulenza;
 - le attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
 - le attività pubblicistiche ed editoriali.
- Le attività di consulenza extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, sono consentite purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.
- 3) I professori e ricercatori in regime di tempo definito, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'Ateneo, le attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuativo, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo.

Art. 37

Autorizzazione a svolgere incarichi esterni

- 1) Il Direttore del Dipartimento di appartenenza del professore o del ricercatore rilascia, su delega del Rettore, le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni per funzioni didattiche e di ricerca, di cui all'art. 6, comma 10, secondo periodo, della legge n. 240/2010, presso enti o soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro in assenza di vincolo di subordinazione.
- 2) La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 viene presentata al Direttore del Dipartimento di appartenenza del docente interessato non meno di 20 giorni antecedenti la data di inizio delle attività e, comunque, in via preventiva rispetto all'attribuzione dell'incarico, da parte degli enti pubblici o privati che intendono procedere al conferimento, ovvero dal docente interessato prima dell'assunzione dello stesso. La richiesta di autorizzazione, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata dalla proposta d'incarico e dalla documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione.
- 3) Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento competente, qualora si tratti dello svolgimento di attività didattiche relative ad insegnamenti o moduli di insegnamento presso altre Università, è subordinata a quanto segue:
 - a) l'autorizzazione a svolgere l'attività didattica sia sempre e comunque subordinata alla stipula di una convenzione sottoscritta dal responsabile del Dipartimento e trasmessa al Rettore;
 - b) l'attività didattica esterna si svolga presso università statali (con esclusione delle università non statali, delle università telematiche, nonché di altre istituzioni di natura universitaria non riconosciute) e non dia luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbe svolta l'attività, comportino conseguentemente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale rispetto all'Ateneo. Si ravvisa un potenziale conflitto di interesse anche nella contiguità geografica nell'ambito della Regione Lazio;
 - c) l'interessato abbia assunto per l'anno accademico di riferimento i compiti didattici istituzionali previsti dal Capo I del Titolo III del presente regolamento;
 - d) l'interessato sia impegnato a svolgere per l'anno accademico un numero di ore di didattica frontale-assistita il cui totale rientri nel limite stabilito al precedente art. 24, comma 1;
 - e) la richiesta sia anche compatibile con il rapporto numerico tra le attività di didattica frontale-assistita da svolgere in Ateneo e quelle che possono essere svolte presso altre università eventualmente stabilito dal Dipartimento.
- 4) La convenzione di cui alla lettera a) del precedente comma esplicita le condizioni di reciprocità che regolano e superano ogni eventuale conflitto di interesse; a tal fine possono essere previsti nella convenzione i diversi fattori di scambio o di compensazione, come ad esempio una reciprocità negli affidamenti di incarichi di insegnamento; l'accesso per gli studenti e i docenti a determinati servizi di biblioteca o di laboratorio.

Nella convenzione, inoltre, deve essere inclusa la dichiarazione, da parte dell'ente conferente l'incarico, che l'organizzazione temporale delle attività didattiche esterne sarà subordinata alla compatibilità con i tempi delle attività didattiche e dei compiti istituzionali che il docente è tenuto a svolgere presso l'Ateneo.
- 5) Nei casi in cui l'impegno didattico del docente sia valutato presso un'altra università anche al fine del computo dei requisiti necessari di docenza, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 11 della legge n. 240/2010, o quando le attività didattiche presso lo stesso ente assumano un carattere di continuità per più di cinque anni accademici, o quando l'attività didattica esterna si svolga presso università non statali, presso università telematiche, nonché presso altre istituzioni di natura universitaria non riconosciute, l'autorizzazione allo svolgimento di tali attività è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra i due atenei rispondente ai criteri stabiliti con il D. M. n. 167/2011 e successivamente determinata da specifico accordo esecutivo (Allegato 3).

- 6) Il rilascio da parte del Direttore del Dipartimento competente dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca o di altri incarichi esterni è subordinata a quanto segue:
- a) l'interessato abbia assunto per l'anno accademico di riferimento i compiti didattici istituzionali di cui al Capo I del presente Titolo III;
 - b) le attività esterne non diano luogo a situazioni che, avvantaggiando il soggetto a favore del quale verrebbero svolte, comportino conseguentemente una situazione di conflitto di interesse anche potenziale rispetto all'Ateneo.

Art. 38

Autorizzazioni a svolgere compiti istituzionali e gestionali

- 1) I professori e i ricercatori in regime di tempo definito possono svolgere liberamente, senza necessità di preventiva autorizzazione, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti esterni purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse anche potenziale rispetto all'Ateneo.
- 2) Ai professori e ai ricercatori in regime di tempo pieno le autorizzazioni a svolgere compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro sono rilasciate da parte del Rettore. La richiesta di autorizzazione, pena la sua inammissibilità, deve essere corredata dalla proposta d'incarico e dalla documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione.
- 3) I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del Rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.
- 4) Le richieste di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, vengono presentate al Rettore, non meno di 20 giorni antecedenti la data di inizio delle attività medesime e, comunque, preventivamente rispetto al conferimento dell'incarico, dagli interessati o dagli enti pubblici o privati che intendono procedere al conferimento dell'incarico.
- 5) Il Rettore rilascia l'autorizzazione richiesta, acquisito il parere favorevole della struttura di appartenenza del docente.

Art. 39

Termini per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) Gli Organi preposti si pronunciano non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione.
- 2) Qualora i docenti prestino temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche diverse dall'Ateneo, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa da parte dell'Ateneo.

Art. 40

Sanzioni e norme di rinvio

- 1) Nel caso di svolgimento di incarichi non conformi alla richiesta autorizzata, ovvero incarichi per i quali non sia stata richiesta o sia stata negata l'autorizzazione, fatte salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del personale docente, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, sul bilancio dell'Ateneo.

- 2) L'infrazione viene notificata ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche alla Guardia di Finanza per le finalità di cui all'art. 53, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo n. 165/2001.
- 3) Per quanto non previsto nel presente Capo si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e all'ulteriore normativa vigente in materia.

TITOLO IV

Norme generali, transitorie e finali

Art. 41

Professori e Ricercatori *Seniores* e Accademici dell'Università Roma Tre

- 1) Ai Professori ed ai Ricercatori a tempo indeterminato, già appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e successivamente alla loro collocazione in quiescenza, può essere conferita la qualifica di “Professore e Ricercatore *Senior* dell'Università Roma Tre”, a seguito di domanda presentata dagli interessati al Dipartimento di appartenenza. Il titolo non può essere conferito a chi usufruisca o abbia usufruito di un contratto per professore straordinario a tempo determinato presso Università pubbliche o private, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 230/2005.
- 2) Può essere conferito il titolo di “Accademico dell'Università Roma Tre” a illustri personalità artistiche, scientifiche e del mondo culturale, che non appartengono e non sono appartenute a ruoli dell'Ateneo e che, per le loro opere, pubblicazioni e attività artistico-culturali, hanno assunto speciale competenza nelle discipline di riferimento universitarie e meritata fama a livello nazionale e internazionale.
- 3) Nel caso di conferimento del titolo di Professore e Ricercatore *Senior*, la qualifica è conferita con provvedimento del Rettore, su richiesta del Consiglio del Dipartimento competente, da avanzare entro il 31 dicembre successivo alla collocazione in quiescenza dell'interessato. Il Consiglio, nel formulare la propria richiesta, verifica che il richiedente sia in possesso di almeno due dei tre requisiti seguenti:
 - a) avere svolto attività didattica continuativa in corsi curriculari nei cinque anni precedenti il collocamento a riposo;
 - b) avere conferito nell'Anagrafe della Ricerca tre pubblicazioni relative ai tre anni accademici precedenti il collocamento in quiescenza;
 - c) avere ricoperto nei dieci anni precedenti il collocamento in quiescenza uno dei seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Prorettore Vicario, Senatore Accademico, Consigliere di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di scuola, Preside di Facoltà, Direttore di Centro di Ateneo, Coordinatore del Collegio dei docenti dei corsi di dottorato di ricerca.Nel caso di conferimento del titolo di “Accademico dell'Università Roma Tre” la qualifica è conferita con provvedimento del Rettore, previa delibera assunta dal Senato Accademico, nella quale viene dato atto dell'alta qualificazione o del particolare valore assunto dal candidato nel mondo scientifico per le opere compiute e/o per le pubblicazioni prodotte. La qualifica ha carattere onorifico e dà diritto all'utilizzo della posta elettronica e dei servizi informatici dell'Ateneo, all'accesso alle Biblioteche e a tutte le convenzioni attivate dall'Università degli Studi Roma Tre.
- 4) La qualifica di Professore o Ricercatore *Senior* ha validità per un anno accademico e non è rinnovabile. Per le qualifiche in corso di validità, già conferite per la durata di un triennio accademico, l'efficacia termina con l'inizio dell'anno accademico 2022/2023. Le qualifiche in via di conferimento, ovvero in attesa di avvio della loro validità, sono revocate e in sostituzione si provvede con un nuovo conferimento della durata di un anno accademico.
- 5) Il conferimento del titolo di Professore e Ricercatore *Senior* consente al beneficiario lo svolgimento, previa delibera dipartimentale di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 30, una sola volta, a titolo gratuito e per il solo primo anno accademico di conferimento della qualifica e non rinnovabile, di incarichi di insegnamento non coperti da docenti di ruolo, nonché la partecipazione agli esami di laurea. Negli stessi limiti e condizioni indicati nel comma precedente, i Professori e Ricercatori *Seniores* possono ultimare le attività di ricerca ancora in corso e utilizzare i relativi fondi di ricerca precedentemente loro assegnati, la cui titolarità è affidata ad altro docente del settore scientifico disciplinare ovvero, in assenza, a docente di settore affine, collaborando alla conduzione di attività di ricerca con l'utilizzo delle risorse strumentali e dei servizi necessari al loro assolvimento, l'utilizzo della posta elettronica e dei servizi informatici dell'Ateneo, l'accesso

a tutte le convenzioni attivate dall'Ateneo, l'accesso alle Biblioteche e lo svolgimento di attività didattiche nei corsi di dottorato di ricerca, nei corsi di Master, di Perfezionamento e di Specializzazione, percependo il compenso, laddove previsto, per tali attività.

Con l'inizio dell'anno accademico 2022/2023 la qualifica di Professore e Ricercatore *Senior* viene abolita e la relativa figura cessa in ogni caso di esistere.

- 6) I Dipartimenti, compatibilmente con le risorse disponibili e senza aggravio per l'Ateneo, possono attrezzare idonei spazi, con opportune risorse condivise, anche informatiche, riservati ai Professori e Ricercatori *Seniores* e agli Accademici dell'Ateneo.

Art. 42

Pari opportunità e divieti parentali

- 1) L'Ateneo garantisce pari opportunità tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro e trattamento in costanza di rapporto.
- 2) Alle procedure disciplinate dal presente regolamento non possono partecipare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) e c), della legge n. 240/2010, i soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura per la quale la procedura è stata attivata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 43

Ricercatori a tempo determinato ex legge n. 230/2005

- 1) Ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005, tenuto conto che l'art. 29, comma 5 della legge n. 240/2010 li equipara, ai fini ivi previsti, ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), del presente regolamento, possono essere conferite attività didattiche per lo svolgimento di corsi o moduli senza alcun compenso od onere aggiuntivo. Tali attività saranno conferite al momento della programmazione annuale da parte della competente struttura didattica.
- 2) Per i titolari dei predetti contratti rimane invariata l'assegnazione dei compiti di ricerca e di didattica integrativa già disciplinata dal "Regolamento di Ateneo in materia di reclutamento di Personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e della correlata attività didattica integrativa con contratto a tempo determinato - legge n. 230/2005", nonché il relativo trattamento economico in godimento.

Art. 44

Norme transitorie

- 1) In riferimento alle procedure concorsuali bandite antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 240/2010 e sino al termine della validità delle idoneità conseguite in tali procedure, i Consigli di Dipartimento o Consigli di Facoltà ancora esistenti, nei limiti delle risorse rese disponibili alla programmazione, si possono avvalere delle disposizioni relative alla chiamata di idoneo ai sensi della legge n. 210/1998 fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'art. 1, comma 6, della legge n. 230/2005.
- 2) Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Consiglio della struttura interessata, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del Rettore, delibera la proposta di chiamata. Nei novanta giorni successivi alla deliberazione di chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio, in mancanza dei quali l'idoneo può essere chiamato da altre università, ferma restando per il Consiglio della struttura interessata la possibilità di ripetere nuovamente la chiamata.
- 3) In prima applicazione delle norme previste dall'art. 19 del presente Regolamento si prevede:

- a) la deroga a quanto previsto al comma 4 del citato articolo per le domande di mobilità interna presentate entro il termine del 30/11/2022;
- b) la proroga del termine di 45 giorni previsto dal comma 2 del medesimo articolo fino alla data del 20/02/2023.

Art. 45

Norme finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto di emanazione ed è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito *web* di Ateneo.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le previgenti norme, non conformi ad esso, contenute nei regolamenti dell'Ateneo.
- 2) Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ALLEGATO 1**Tabella del compenso orario per il personale interno all'Ateneo.**

RUOLO	LORDO DIPENDENTE	ONERI MAX	TOTALE
Professore ordinario, Professore associato, Professore <i>senior</i> , Ricercatore e Ricercatore <i>senior</i>	da un minimo di euro 15,00* a un massimo di euro 50,00*	+ 32,7%	euro 19,91 euro 66,35

Tabella del compenso orario per il personale esterno all'Ateneo.

RUOLO	LORDO DIPENDENTE	ONERI MAX	TOTALE
Professori e ricercatori di altri Atenei, esperti di alta qualificazione, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, altri soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali	da un minimo di euro 25,00*	+ 26,83%	euro 31,71
	a un massimo di euro 100,00*		euro 126,83

* Gli importi sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'attività erogata, e sono stabiliti dalla struttura conferente in relazione a:

- a) tipologia dell'attività didattica o integrativa;
- b) numero degli studenti;
- c) eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
- d) disponibilità di bilancio.

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI _____
AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 11 DELLA LEGGE N. 240/2010

L'Università degli Studi Roma Tre, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Ostiense n. 159, C.F. e P. IVA 004400441004, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo

e

l'Università degli Studi di _____, con sede e domicilio fiscale in _____ n. _____, C.F. _____, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo

premesso

che i due Atenei hanno stipulato in data _____ un accordo quadro in cui si prevedono forme di ampia collaborazione sul piano delle attività didattiche e scientifiche;

che tale accordo prevede che professori e ricercatori a tempo pieno di ciascuna Università possano svolgere attività didattica e di ricerca anche presso l'altro Ateneo, sulla base di specifici accordi esecutivi finalizzati al conseguimento di obiettivi di interesse comune, ai sensi dell'art. 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

che è interesse comune dei due Atenei sviluppare la collaborazione didattica e scientifica nel campo del S.S.D. _____, al fine di coltivare e sviluppare al meglio una rete di collegamento e interscambio su specifiche attività didattiche e determinati temi di ricerca, che possa facilitare e incentivare la partecipazione efficace a nuovi progetti di ricerca finanziabili in ambito comunitario;

che il D.M. n. 167/2011 stabilisce i criteri per l'attivazione delle convenzioni di cui al richiamato art. 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

1. Per l'anno accademico 20__/20__ il prof. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, ordinario/associato di _____ presso il Dipartimento di _____ dell'Università degli Studi di _____ (settore scientifico-disciplinare

_____) con regime di impegno a tempo pieno, svolgerà la propria attività didattica e di ricerca in misura ripartita:

- per il _____ % presso l'Università degli Studi Roma Tre;
 - e per il restante _____ % presso l'Università degli Studi di _____,
- con i seguenti incarichi didattici:

- presso l'Università degli Studi Roma Tre
- presso l'Università degli Studi di _____.

A tal fine l'Università degli Studi di _____ attesta che l'unità di personale rappresentata dal prof. _____ non è essenziale ai fini del rispetto dei requisiti di docenza previsti per l'attivazione dei propri corsi di studio dalla normativa vigente.

2. Il professore di cui al comma 1 svolgerà altresì attività di ricerca in misura ripartita:

- per il _____ % presso l'Università degli Studi Roma Tre;
- e per il restante _____ % presso l'Università degli Studi di _____.

ART. 3

1. Per l'anno accademico 20__/20__ il prof. _____, del quale è stato acquisito il pieno consenso, presterà il proprio impegno in misura ripartita così come previsto al precedente art. 2 e, pertanto, sarà computato in misura proporzionale presso entrambi gli Atenei nell'ambito dei requisiti necessari di docenza ai fini dell'attivazione dei corsi di studio, ai sensi del D.M. n. 47/2013.

ART. 4

1. Considerato quanto stabilito nell'art. 2, per l'anno accademico 20__/20__ gli oneri stipendiali necessari alla copertura del trattamento stipendiale spettante al prof. _____ saranno:

- per il _____ % a carico dell'Università degli Studi di _____;
- e per il restante _____ % a carico dell'Università degli Studi Roma Tre.

Al fine di prevedere l'erogazione di un solo trattamento economico unitario, l'Università degli Studi di _____, presso cui il prof. _____ è chiamato a svolgere la propria attività didattica e di ricerca, provvederà, al termine dell'anno accademico, al rimborso pro-quota di quanto erogato al docente da parte dell'Università di appartenenza, trasferendo le corrispondenti risorse finanziarie in misura pari alla quota di propria spettanza.

2. Le Università si impegnano a rendere disponibili per i progetti di ricerca che saranno attivati in comune tutte le proprie strutture amministrative e operative, nonché a rendere disponibili i risultati conseguiti.

3. Ciascuna Università provvederà alla copertura assicurativa del prof. _____ relativamente ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile collegata alle attività per le quali il docente è chiamato ad operare presso l'Ateneo in forza della presente convenzione.

4. Il prof. _____ si obbliga per le attività svolte presso l'Università degli Studi di _____ al rispetto della specifica disciplina di Ateneo vigente presso l'Università degli Studi di _____ riguardante le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 5

1. Le modalità per l'autocertificazione e la valutazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti da parte del prof. _____, nel corso dell'anno accademico 20__/20__, saranno conformi a quelle disciplinate nei rispettivi ordinamenti da parte dei due Atenei.

ART. 6

1. Nell'anno accademico 20__/20__ il prof. _____ eserciterà il proprio diritto di elettorato attivo e passivo presso l'Università degli Studi di _____, ai sensi dei regolamenti elettorali vigenti di tale Ateneo.

ART. 7

1. La presente convenzione avrà durata per l'anno accademico 20__/20__ e potrà essere rinnovata fino ad un massimo di cinque anni accademici consecutivi, previe intese tra le parti, da formalizzarsi per iscritto.

ART. 8

1. La presente convenzione può essere risolta unilateralmente da ciascuno dei due Atenei per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

2. La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel caso di revoca da parte del prof. _____ del proprio consenso allo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso l'Università degli Studi Roma Tre ovvero nel caso in cui il prof. _____ eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Le cause di risoluzione di cui ai commi precedenti hanno effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si determinano.

ART. 9

1. Le due Università concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

ART. 10

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86 ed è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 tabella del D.P.R. n. 642/72.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, _____

Il Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre
(Prof. _____)

Il Rettore dell'Università degli Studi di
(Prof. _____)
